

**Doc. IV-quater
n. 26**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GRECO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

procedimento penale n. 6440/97 RG-18733/96/RNR pendente presso il Tribunale di Roma

Comunicata alla Presidenza

il 14 luglio 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 novembre 1997 il signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 21 novembre 1997.

La Giunta ha esaminato la richiesta del signor Erminio Boso nella sedute del 12 marzo, del 5 e del 12 maggio, e del 18 e 30 giugno 1998. Nella seduta del 12 marzo la Giunta ha ascoltato il signor Boso, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

* * *

La querela per il reato di diffamazione presentata dal dottor Alfredo Messina, legale rappresentante della società Fininvest, nei confronti del signor Erminio Boso ha come oggetto alcune dichiarazioni rilasciate dal signor Boso quando egli rivestiva la carica di senatore, nel corso della trasmissione televisiva «Tempo reale» diffusa dal terzo canale della Rai il 18 gennaio 1996. Le frasi pronunciate dal signor Boso, oggetto del procedimento, sono del seguente tenore: «...abbiamo avuto la famiglia Berlusconi con la D.C., il P.S.I., la mafia...Falcone è andato all'estero a cercare i fondi Fininvest - fondi mafia - ed è morto; Borsellino è andato, ha trovato gli stessi fondi, ed è morto...».

Nella seduta del 12 marzo 1998 il signor Boso è stato ascoltato ai sensi dell'articolo

135, comma 5, del Regolamento. In quell'occasione egli ha chiarito che il contenuto delle sue affermazioni è stato interamente attinto da un articolo giornalistico apparso sul settimanale Panorama e da un rapporto della polizia svizzera sul riciclaggio del denaro sporco proveniente dalla famiglia Berlusconi. Altre informazioni in merito alla questione affrontata sono contenute in vari libri in commercio, i cui autori, a quanto gli risulta, non hanno ricevuto alcuna querela. Il signor Boso ha precisato inoltre di aver menzionato i titoli di tali testi durante la trasmissione televisiva e di aver reso le medesime dichiarazioni anche dinanzi al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, del quale egli era Vice presidente. Oltre ad aver rilasciato la nota intervista, egli ha inoltre presentato all'Autorità giudiziaria e alla Guardia di Finanza tutta la documentazione relativa alle collusioni tra la Società Fininvest e la mafia.

La Giunta, dopo ampia discussione, ha deliberato di proporre all'Assemblea di considerare non applicabile alle opinioni espresse dal signor Boso la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare alcuni commissari hanno sottolineato come tale prerogativa non si possa applicare a tutta l'attività politica del parlamentare, bensì esclusivamente all'attività istituzionale collegata da un nesso consequenziale o presupposto con atti posti in essere nell'ambito della funzione di membro del Parlamento. Tale criterio è inoltre stato ribadito dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La gravità delle accuse mosse dal signor Erminio Boso, secondo alcuni commissari,

deve infatti far riflettere sulla necessità di fissare un criterio rigido per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. La maggioranza dei membri della Giunta ha ritenuto che l'estensione dell'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità condurrebbe ad un insopportabile situazione di disparità tra i membri del Parlamento ed i normali cittadini.

Da parte di altri commissari è invece giunto un richiamo alla necessità che il Senato valuti e tuteli qualsiasi manifestazione del pensiero politico di un parlamentare, anche a prescindere dal contenuto che, come in questo caso, non è assolutamente condivisibile. Gli stessi commissari hanno ritenuto che la valenza politica delle affermazioni rese dal signor Boso non può essere negata, pur considerando censurabile l'utilizzo dei termini usati.

Nella seduta del 12 marzo 1998 la Giunta ha deliberato di chiedere gli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria procedente, atti che sono poi stati trasmessi al Senato il 24 aprile 1998.

Il caso in esame non poteva non riproporre il problema dei limiti entro i quali muoversi per ritenere applicabile il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, anche perchè, come è stato già segnalato, i commissari da una parte hanno giustamente riconosciuto una certa valenza politica delle dichiarazioni del senatore Boso, dall'altra non si sono lasciati andare a compiacenti forzate interpretazioni che potrebbero pericolosamente portare a soluzioni ancor più dilatate rispetto a quelle adottate prima della modifica apportata al principio costituzionale con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Anche in tale fattispecie la Giunta si è sforzata di seguire le linee tracciate dalla Corte Costituzionale, soprattutto nella sentenza n. 265 del 1997.

Ed è così che è pervenuta al convincimento che non si può prescindere dal verificare di volta in volta se sussista o meno una connessione politico-istituzionale tra le dichiarazioni rese e l'esercizio delle funzio-

ni parlamentari, pur senza ancorare tale nesso a termini formali.

Nella specie tutto il contesto generale porta ad escludere questo tipo di connessione e, quindi, a negare la sussistenza della prerogativa costituzionale. Indipendentemente dalle circostanze di essere state le dichiarazioni espresse al di fuori di qualsiasi sede nella quale di regola si svolgono istituzionalmente le funzioni e del non essere state precedute da alcuna attività politico-parlamentare (esempio: interrogazione), quel che non bisogna neppure trascurare dal tener presente è che nel caso in esame ricorrono fondate perplessità circa la stessa natura delle affermazioni rese dal senatore Boso nel corso della trasmissione televisiva del gennaio 1996.

Le dichiarazioni del parlamentare Boso, infatti, se attentamente valutate, appaiono prive del carattere proprio delle «opinioni», come tali inquadrabili nella previsione dell'articolo 68 della Costituzione.

Esse risultano essere affermazioni di «fatti» specifici e gravi, che più che integrare gli estremi di una «protesta politica», rivestono forme e contenuto di una vera e propria denuncia; di una denuncia che deve essere responsabile, se si vogliono evitare le possibili conseguenze di incriminazioni per calunnia, più che per diffamazione.

E queste perplessità sono ancora più fondate se si considera che lo stesso senatore Boso, in sede di audizione, dopo aver sottolineato di aver reso parte delle dichiarazioni nel corso dei lavori del Comitato sui servizi segreti del quale egli era Vice presidente e dopo avere egli stesso precisato che i relativi atti erano «segreti», ha ricordato di avere presentato all'autorità giudiziaria e alla Guardia di finanza tutta la documentazione richiamata nel suo intervento televisivo.

È difficile intravedere nelle dichiarazioni in questione l'esercizio del diritto di critica politica di cui all'articolo 21 della Costituzione.

L'allora senatore Boso, infatti, non si è limitato a criticare il passato della famiglia

Berlusconi per essere stata vicina alla DC e al PSI; ma ha parlato di una vicinanza alla mafia e si è, quindi, spinto a lanciare non troppo oscuri messaggi finalizzati a fare intravedere un filo diretto tra le morti di Falcone e Borsellino e le indagini che questi magistrati, a dire del Boso, stavano svolgendo all'estero alla ricerca di fondi Fininvest.

La Giunta propone all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GRECO, *relatore*